

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 39/41/2012

Svolgimento del processo

La società MICROTEL TECNOLOGIE ELETTRONICHE Spa proponeva tempestivo ricorso avverso avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate e notificato alla ricorrente nella sua qualità di consolidante di AMIC srl in liq. con il quale - a seguito di determinazione di maggiori ricavi in capo a AMIC per € 252.462,00 - veniva rideterminato il reddito complessivo globale in € 1.030.947 con conseguente maggiore IRES di € 83.312,00

L'accertamento qui impugnato è conseguenza dell' avviso di accertamento n. R5P03010031/2009 notificato ad AMIC presso il suo domicilio fiscale ai fini IVA e IRAP in Livorno e a Microtel Tecnologie Elettroniche Spa ai sensi degli artt. 117 e ss del TUIR Con l'accertamento R5P03010031/2009 ai fini IRAP/IVA l'Ufficio di Livorno rettificava i ricavi dichiarati da AMIC da € 182.842,00 in € 435.304,00 e per l'effetto accertava una maggiore imposta IRAP di € 11.367,00, una maggiore IVA di € 50.492,00 e rideterminava il reddito da far confluire nel consolidato fiscale in € 59.222,00 Si premette che la CTP di Livorno ha depositato le sentenze relative ai procedimenti aventi ad oggetto l'avviso R5P03010031/2009 con sentenza favorevole ad AMIC per quanto riguarda l'IVA e (IRAP e inammissibile per Microtel in quanto non legittimata a impugnare l'avviso emesso nei confronti di Amic avente ad oggetto IRAP e IVA. La ricorrente eccepisce:

1. Illegittimità dell'avviso in quanto emesso in violazione delle norme che disciplinano il procedimento nell'ambito del consolidato nazionale l'avviso emesso nei confronti della consolidante è illegittimo in quanto non è stato precedentemente notificato l'atto prodromico alla consolidata e soprattutto non è stato preceduto dal c.d. avviso di primo livello. L'unico atto emesso precedentemente nei confronti della consolidata AMIC è l'avviso R5P03010031/2009 che la CTP di Livorno ha statuito ad avere oggetto IVA e IRAP e non contiene quindi l'indicazione dell'imposta teorica e non è stato notificato ad AMIC al domicilio fiscale ai fini IRES;

2. Illegittimità dell'avviso in oggetto nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere l'avviso R5P03010031/2009 accertamento di I livello. La consolidante non è stata invitata al contraddittorio e manca la pretesa impositiva e sanzionatoria così come riconosciuto dalla CTP di Livorno

L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso facendo presente che quanto alla presunta Illegittimità dell'avviso emesso in violazione delle norme che disciplinano il procedimento nell'ambito del consolidato nazionale l'avviso R5P03010031/2009 è da considerarsi accertamento di I livello mentre l'atto qui impugnato rappresenta il secondo livello dell'azione accertatrice.

Quanto all'illegittimità dell'avviso per vizi dell'atto prodromico si evidenzia come il contribuente sia pienamente consapevole circa la natura di "avviso di secondo livello" dell'atto impugnato. Nessuna doglianza in questa sede - per il principio del ne bis in idem - per le doglianze avanzate in merito all'avviso di I livello può trovare accoglimento in quanto già poste al vaglio di altri giudici.

L'accoglimento in I grado del ricorso proposto da AMIC avverso l'accertamento di I livello non è circostanza sufficiente per provare l'infondatezza della pretesa avanzata dall'Ufficio. Trattasi di sentenza non passata in giudicato e impugnata in sede regionale.

Motivi della decisione

La Commissione rileva - preliminarmente - che l'atto che l'Ufficio afferma essere prodromico e/o accertamento di I livello non è stato notificato alla consolidata come

chiaramente si può evincere dalla decisione della CTP di Livorno che ha deciso solamente in materia di IVA e IRAP e non di IRES. In particolare alla consolidata non è stato notificato l'accertamento IRES con il calcolo dell'imposta teorica e ciò in violazione della disciplina dell'accertamento nell'ambito del consolidato nazionale.

Quanto al di merito, la Commissione rileva che la CTP di Livorno Sez. 2 con sentenza n. 202/2/10 ha accolto il ricorso proposto da AMIC con riferimento all'avviso di accertamento R5P03010031/2009 basato sugli studi di settore con conferma - di conseguenza -- dei ricavi pari a € 182.842,00, del valore della produzione netta ai fini IRAP di € 33.862 e del volume d'affari di € 131.519,00 dichiarati dalla ricorrente nell'anno d'imposta 2005. Mancando il presupposto delle maggiori imposte da pagare, vengono meno anche le sanzioni irrogate con l'atto di contestazione qui impugnato.

Quanto all'avviso di accertamento T9B0913M00758/2010 (RG 642/11) discusso in data odierna presso questa CTP di Milano sez. 41 e notificato ad AMIC (per conoscenza) in qualità di consolidata per la responsabilità solidale ai sensi del comma 2 dell'art. 127 dei TUIR con la consolidante Microtel Tecnologie elettroniche SpA, la Commissione rileva che lo stesso è conseguenza diretta del precedente accertamento R5P03010031/2009 già discusso e accolto dalla CTP di Livorno. Essendo stati confermati i ricavi e quindi il reddito ai fini IRES (perdita per AMIC) anche la consolidante non è tenuta al pagamento di alcuna imposta e sanzione.

Le spese, stante la peculiarità della questione, vengono compensate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Spese compensate.